

DIVIETO DI UTILIZZO DEI LOCALI DEL BOCCIODROMO – CAMPO DI CALCIO ESTERNO E PALAZZETTO DELLO SPORT IN OCCASIONE DELLA PARTITA DI CALCIO A.S.D. AFRAGOLA SOCCER VS GLADIATOR PER IL GIORNO DOMENICA 27 APRILE 2025 ORE 16.30

IL SINDACO

PREMESSO la squadra di calcio cittadina “**A.S.D. AFRAGOLA SOCCER**” è iscritta al Campionato Eccellenza Campania Girone “A” – anno 2024/25;

in occasione della partita di calcio “ **A.S.D. AFRAGOLA SOCCER VS GLADIATOR**”, che si disputerà presso lo stadio "Luigi Moccia" il giorno domenica 27 APRILE 2025 alle ore 16.30, è prevedibile un considerevole afflusso di tifosi locali 50 (previsti) e tifosi ospiti 150 (previsti);

a tal fine occorre garantire un adeguato livello di sicurezza connesso allo svolgimento dell’incontro, adottando in via preventiva e cautelativa ogni misura idonea atta a prevenire possibili rischi e pericoli per la sicurezza e l’incolumità pubblica;

il Settore Lavori Pubblici del Comune di Afragola, ha autorizzato l'uso del campo da gioco, comunicato l'agibilità della "Tribuna coperta" **RISERVATA ALLA LOCALE TIFOSERIA** per capienza totale di 450 posti a sedere, nonché l'agibilità della "Tribuna scoperta" **RISERVATA ALLA TIFOSERIA OSPITE** lato bocciodromo per una capienza totale di ca 150 posti a sedere, in quanto la vecchia tribuna risulta essere tuttora inagibile e inaccessibile .

CONSIDERATO che esigenze di pubblico interesse e di tutela dell’incolumità pubblica rendono opportuno disciplinare l'afflusso e il deflusso degli spettatori dalle ore 14.00 fino a cessata emergenza del giorno domenica 27 aprile 2025;

TENUTO CONTO delle indicazioni giunte dalla Questura di Napoli Commissariato di P.S di Afragola con nota Cat.A.4.2025 del 17/04/2025, in termini di prevenzione da adottare per il giorno "domenica 27 aprile 2025";

TENUTO CONTO altresì del verbale della Commissione Comunale di Vigilanza Locali per Pubblici Spettacoli del 09/10/2015, dove si esprime parere favorevole all'agibilità dell'impianto sportivo Stadio Luigi Moccia ad una delle seguenti condizioni: "*durante l'utilizzo del campo di calcio denominato "A" non dovranno essere utilizzati in contemporanea gli altri impianti (Bocciodromo-campo di calcio esterno e palazzetto dello sport)*";

RITENUTO necessario attuare misure di prevenzione atte a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità durante lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche che si svolgeranno all’interno dello stadio comunale Luigi Moccia;

RAVVISATO che, nel caso di specie, occorre inibire l'accesso ai locali del Bocciodromo –

campo di calcio esterno e del palazzetto dello sport, ubicati nel plesso sportivo "Luigi Moccia" di via Calvanese, dalle ore 13.00 fino alle 20.00 di domenica 27 aprile 2025;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi per la protezione delle persone, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale;

RILEVATO pertanto urgente procedere, alla chiusura dei locali del Bocciodromo – campo di calcio esterno e del palazzetto dello sport dalle ore 13.00 fino alle ore 20.00;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 54;

VISTA la Legge 04 Aprile 2007 n. 41 recante “misure urgenti per la prevenzione e repressione dei fenomeni di violenza connessi a manifestazioni calcistiche”;

DATO atto che è stata attestata preventivamente la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche.

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa, la chiusura temporanea con interdizione di accesso, per il giorno domenica 27 aprile 2025, ai locali del Bocciodromo – campo di calcio esterno e del palazzetto dello sport, ubicati nel plesso sportivo "Luigi Moccia" di via Calvanese, dalle ore 13.00 fino alle ore 20.00;

E' fatto obbligo a [chiunque](#) spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

DISPONE

che, previa comunicazione al Prefetto di Napoli, alla presente ordinanza venga data adeguata pubblicità e inserita sul sito del Comune di Afragola.

AVVERTE

che, a norma dell’art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione del C.P.A., chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere e per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR Campania Napoli ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla medesima pubblicazione;

DISPONE ALTRESI' CHE

Copia della presente venga trasmessa e/o notificata:

- per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line;

- alla Prefettura di Napoli - protocollo.prefna@pec.interno.it
- al Comando di Polizia Municipale di Afragola
- al Settore Lavori Pubblici del Comune di Afragola
- alla Questura Ufficio di Gabinetto di Napoli – dipps151.00F0@pecps.poliziadistato.it
- al Commissariato di P.S. di Afragola - dipps151.5200@pecps.poliziadistato.it
- al Comando Santa Maria Capua Vetere dipps120.5500@pecps.poliziadistato.it
- al Presidente dell'associazione Sportiva Dilettantistica Iorio Pasquale - asd.cittadiafragola@pec.it

Afragola 20/04/2025

IL SINDACO
prof. Antonio Pannone